



 ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PRATO

Palazzo delle Professioni Prato 20 Maggio 2015

**ODCEC Prato
Commissione enti non commerciali
Sottocommissione non profit**

***Antonio Biagini, Simone Coppini, Vladimiro D'Agostino, Anna Fazio, Furio Giacinto Fratoni, Silvano Nieri,
Nadia Olivieri, Filippo Paoli, Arturo Totti***

Le associazioni nel 2015

In attesa di una riforma seria

Codice Civile

Associazioni Riconosciute e Fondazioni: artt. da 14 a 35

Associazioni non riconosciute: artt. da 36 a 38

Comitati: artt. da 39 a 42

Costituzione Associazioni

- Art. 14 c.c. Le associazioni riconosciute e le fondazioni devono essere costituite per atto pubblico (notaio)
- Le associazioni non riconosciute e i comitati possono essere costituite per atto privato (commercialista o anche da soli)

Chiarimenti sul riconoscimento

Effetti

- A. Autonomia patrimoniale
- B. Responsabilità limitata amministratori
- C. Possibilità di acquisire immobili (donazioni, eredità) a titolo gratuito
- D. Godimento di alcuni vantaggi fiscali (anche se non si è ONLUS).

Requisiti per il riconoscimento

- Patrimonio adeguato alle finalità perseguite (minimo €20.000)
- Scopi definiti e leciti
- Indicazioni precise su sede, denominazione e ordinamento interno
- Costituzione e funzionamento degli organi
- Auspicabile organo di controllo interno
- Chiarezza su estinzione associazione e devoluzione patrimonio

Procedura per l'ottenimento del riconoscimento

1. Riconoscimento statale: domanda sottoscritta dal presidente alla prefettura competente
2. Riconoscimento regionale: istanza al registro persone giuridiche regionale

Responsabilità degli amministratori

Artt. 18 e 38 c.c.

Risponde delle obbligazioni chi ha agito in nome e per conto dell'ente (anche se non è amministratore).

Esistono numerose sentenze in merito.

Rimborsi spese

I rimborsi spese devono essere dimostrabili e documentati (eventualmente con note spese).

I rimborsi spese vanno autorizzati dall'associazione.

Non esiste alcuna norma che giustifica i rimborsi forfetari.

Fiscalità delle associazioni

Le associazioni nascono col solo codice fiscale. La P.IVA va presa solo se c'è attività commerciale.

Per gli enti non commerciali si applicano le disposizioni del T.u.i.r. artt.143-150:

- Non si considerano commerciali le attività (non rientranti art.2195 C.C.) rese in conformità alle finalità istituzionali (art.143, comma 1 Tuir);
- E' previsto un regime forfetario (in alternativa alla 398/91);
- Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati (Tuir art.148, c.1)

Tipologie Associative Regolamentate

- Associazioni di volontariato (L.266/91)
- Associazioni di Promozione sociale (L. 383/00)
- Associazioni sportive dilettantistiche

Quelle che vengono chiamate associazioni culturali non hanno una disciplina specifica

Associazioni di Volontariato

Definite dalla legge n.266/91 e dalla legge R.T. n.28/93.

Attività prestata in maniera gratuita, spontanea, senza fini di lucro (anche indiretto) e solo per fini di solidarietà.

Nessun tipo di retribuzione (neanche dal beneficiario). Solo rimborso spese. Attività incompatibile con rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Prevalenza delle prestazioni volontarie dei propri soci.

Associazioni di volontariato

Nello statuto devono essere previsti:

- assenza di fini di lucro
- democraticità della struttura
- elettività e gratuità delle cariche
- gratuità delle prestazioni fornite dai soci
- criteri di ammissione ed esclusione dei soci
- obblighi e diritti dei soci
- obbligo di formazione del bilancio e modalità di approvazione dello stesso

Associazioni di volontariato

Possono avere dipendenti e collaboratori.

Obbligo di assicurare gli aderenti.

Al momento dello scioglimento è obbligatoria la devoluzione del patrimonio ad enti simili o in base a dettato codice civile.

Associazioni di Volontariato

E' obbligatorio iscriversi ai registri regionali (tenuti presso le province) per accedere ai contributi pubblici, stipulare convenzioni e per aver diritto alle agevolazioni fiscali.

Associazioni di volontariato

Agevolazioni fiscali (L.266/91 art.8):

- Atti costitutivi esenti da imposta di bollo e di registro.
- Le operazioni “istituzionali” effettuate dalle Ass. sono decommercializzate ai fini IVA.
- Le Donazioni e i legati sono esenti da imposte per l’associazione.
- Deducibilità erogazioni liberali a favore di queste associazioni.
- Eventuale applicazione regimi fiscali agevolati.
- Possono applicare le disposizioni della L.398/91.
- ONLUS di diritto (D.lgs....).
- Accedono ai benefici 5 per mille.

Associazioni di Promozione Sociale

Regolate dalla L.383/2000 e dalla L.42/2002
R.T..

Svolgono attività di utilità sociale (*ambiente, turismo, culturale/educativo, ricerca etica/spirituale, sociale, socio-sanitario, sanitario, sportivo/ricreativo, tutela dei diritti*) a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'attività deve essere prestata dai soci prevalentemente a titolo di volontariato.

Associazioni di Promozione Sociale

Lo statuto deve prevedere:

- denominazione;
- oggetto sociale;
- rappresentanza legale;
- assenza fini di lucro e divieto di distribuzione dei proventi;
- obbligo di reinvestimento degli avanzi di gestione;
- ordinamento interno ispirato a democrazia e uguaglianza tra i soci;
- elettività dei soci;
- criteri per l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- obbligo di redazione dei rendiconti e modalità di approvazione degli stessi;
- modalità di scioglimento dell'associazione;
- obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale.

Associazioni di Promozione Sociale

Possono avere dipendenti e collaboratori; in caso di particolare necessità anche ricorrendo ai soci (art.18 L.383/2000)

Associazioni di Promozione Sociale

L'iscrizione ai registri nazionali e regionali non è obbligatoria.

Per essere iscritti al registro regionale occorre:

- avere sede legale in Toscana ed essere costituiti da almeno un anno;
- avere almeno una sede operativa in Toscana o essere iscritti al reg. Nazionale da almeno un anno;
- svolgere attività di utilità sociale ed essere costituiti in forma scritta.

Associazioni di Promozione Sociale

Agevolazioni Fiscali:

- le cessioni e le prestazioni effettuate a favore dei familiari degli associati sono assimilate a quelle effettuate nei confronti degli associati;
- le quote e i contributi corrisposti alle A.p.s. non sono imponibili ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti;
- sono previste agevolazioni per le erogazioni liberali;
- possono applicare le disposizioni della L.398/91.
- non sono ONLUS di diritto.

Associazioni Sportive Dilettantistiche

Non esiste una legge specifica ma una stratificazione legislativa (L.398/91, art.90 L. 289/02, art.4 L.128/04, etc.). Si mescolano disciplina fiscale, sportiva e civilistica.

E' necessaria l'iscrizione all'apposito registro tenuto dal CONI.

Associazioni Sportive Dilettantistiche

Lo statuto (redatto per atto scritto) deve prevedere:

- denominazione (con inserimento dell'indicazione "sportiva dilettantistica");
- l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa attività didattica;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- assenza di fini di lucro e divieto che i proventi vengano divisi fra gli associati;
- ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza; elettività delle cariche sociali;
- obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e modalità di approvazione degli stessi;
- modalità di scioglimento dell'associazione;
- obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

Associazioni Sportive Dilettantistiche

E' fatto divieto agli amministratori delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Associazioni Sportive Dilettantistiche

Agevolazioni Fiscali

Oltre a quelle (artt.143-150) previste dal T.u.i.r. (e che riguardano anche le altre associazioni, ognuna con le proprie particolarità) si applicano le norme previste dalla L. 398/91:

- Versamento imposte dirette e IVA in via forfetaria;
- esenzione fiscale (totale o parziale) dei compensi erogati a coloro che svolgono attività sportiva;
- accedono ai benefici del 5 per mille.

Le ONLUS (art.10 e seguenti D.Lgs.460/97)

Possono essere onlus le associazioni, le fondazioni, i comitati, le cooperative e altri enti non commerciali.

Devono esercitare esclusivamente attività in uno di questi settori:

- Assistenza sociale e sociosanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- tutela beni artistici e storici;
- tutela e valorizzazione natura e ambiente;
- promozione cultura e arte;
- tutela diritti civili;
- ricerca scientifica;

Le Onlus

Obblighi

- divieto di distribuzione avanzi o fondi;
- obbligo di impiegare utili per realizzare le attività istituzionali
- obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
- obbligo di redazione del bilancio/rendiconto
- divieto di temporaneità nella partecipazione
- diritto di elettorato attivo e passivo;
- obbligo dell'uso della locuzione “organizzazione di utilità sociale” o dell'acronimo ONLUS

Le Onlus

Onlus di diritto

- Organismi di volontariato (*L.266/91*)
- Organizzazioni non governative (*L.49/87*)
- Cooperative sociali (*L.381/91*)
- Enti ecclesiastici (*limitatamente a lett. "a" comma 1, art.10, D. Lgs.460/97*)

Le Onlus

I soggetti che non sono onlus di diritto devono iscriversi alla anagrafe delle ONLUS presso la D.R.E.. I controlli, adesso, sono rigorosi.

Le Onlus

Agevolazioni Fiscali

- Ai fini imposte dirette non è considerata attività commerciale l'attività istituzionale
- Agevolazioni per le erogazioni liberali alle Onlus
- Previste agevolazioni a livello IVA
- Esenzione da ritenute d'acconto da enti pubblici
- Esenzione dall'imposta di bollo
- Esenzione da tasse su concessioni governative
- Esenzione da imposte su successioni e donazioni
- Agevolazioni IRAP
- Imposta di registro in misura fissa
- Esenzione condizionata imposta sugli spettacoli
- Agevolazione su lotterie, tombole, etc...

Problematiche

- Le A.p.s. hanno oramai il sopravvento sulle associazioni di volontariato;
- Le A.p.s. sono usate impropriamente al posto di aziende;
- Il settore Artistico/Culturale necessita di strumenti chiari e utili;
- Il settore sportivo necessita di uno strumento legislativo dedicato;
- La legge 398/91 si è prestata ad ogni sorta di abuso;
- Il 5 per mille è usato in maniera impropria;
- Lo strumento ONLUS è stato abusato per troppi anni ed adesso invece l'iscrizione è diventata eccessivamente selettiva.



ODCEC Prato
Commissione enti non commerciali
Sottocommissione non profit

Relatori:
Vladimiro D'Agostino, Simone Coppini, Arturo Totti
2015